

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2002

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1272) *Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) *SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 12, 13 e <i>passim</i>
* ALBERTI CASELLATI (FI) . . . . .	9, 12
CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE) . . . . .	5
CAVALLARO (Mar-DL-U) . . . . .	5, 8
CONSOLO (AN) . . . . .	7
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	9, 10, 14
* FASSONE (DS-U) . . . . .	6, 8, 14
GUBETTI (FI) . . . . .	4, 6, 7 e <i>passim</i>
MAGISTRELLI (Mar-DL-U), <i>relatrice</i> .	3, 4, 6 e <i>passim</i>
SANTELLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	3, 4, 6 e <i>passim</i>
ZANCAN (Verdi-U) . . . . .	3, 6, 10 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI) . . . . .	5, 11
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	16

---

**N.B.:** *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI.** – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1112) SCALERA.** – *Norme in materia di omissione di soccorso stradale*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1272 e 1112, sospesa nella seduta del 27 novembre scorso.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.2, la cui eventuale approvazione non inciderebbe sugli emendamenti successivi. La relatrice conferma la richiesta di modifica delle parole: «da sei mesi ad un anno» con le parole: «da tre mesi a due anni»?

MAGISTRELLI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, cosa pensa di questo suggerimento?

ZANCAN (*Verdi-U*). Per me va bene. Modifico quindi l'emendamento 2.2 riformulandolo nell'emendamento 2.2 (nuovo testo).

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2 (nuovo testo).

**È approvato.**

Il senatore Fassone ha presentato l'emendamento 2.200 che intende recepire alcune istanze sottese agli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5 e 2.7.

La Commissione ammette l'emendamento 2.200.

FASSONE. (*DS-U*). Signor Presidente, la proposta sarebbe quella di inserire, al comma 1, lettera *b*), dopo il primo periodo, il seguente: «Se questi ha dato causa all'incidente con una condotta colposa di particolare gravità, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vorrei spiegare brevemente il perché della proposta.

Lo spirito dei vari emendamenti presentati dal senatore Dalla Chiesa era quello di dare risalto in termini di sanzione all'antecedente rispetto

alla condotta considerata, che è quella della fuga. Una cosa è non trattenermi sul luogo dell'incidente quando c'è stato un comportamento particolarmente temerario, spregiudicato e colpevole, altro è il caso contrario. Questa riflessione va condivisa, anche perché l'articolo 133 del codice penale considera tra i parametri utilizzabili per la determinazione della pena la condotta contemporanea o susseguente al reato, ma non quella antecedente che qui invece ha un forte significato. Pertanto è opportuno dare risalto autonomo alla situazione antecedente.

Dove invece mi sembra non opportuno seguire gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.3, e 2.7 è nella previsione di un limite massimo di pena fino a 5 anni, essendo lapalissianamente la soglia dei 5 anni superiore a quella dei 4, considerata dall'articolo 280 del codice di procedura penale come limite al di sopra del quale si può applicare la misura della custodia cautelare in carcere. L'orientamento della Commissione – su cui in sede informale è già maturato un consenso – è infatti quello di non consentire l'applicazione di misure coercitive, della custodia in carcere, per le condotte in oggetto. Se introducessimo un tetto di cinque anni, quindi, o anche di quattro, riapriremmo la strada a ciò che abbiamo voluto escludere.

Analogamente non è opportuno prevedere un aumento al di sotto di questi livelli, perché occorre pur sempre tenere presente un quadro di proporzione con l'articolo 593 del codice penale, che prevede le condotte corrispondenti quando però la persona ferita non è tale per condotta dell'agente. Quindi, in conclusione ipotizzerei un aumento da un terzo alla metà, che è significativo in quanto innalza anche il minimo, ma è al riparo dagli inconvenienti che ho indicato.

GUBETTI (*FI*). Sono perplesso circa l'impiego della parola: «colposa» nell'emendamento 2.200.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.200 e quindi parere contrario a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Dalla Chiesa. Ritengo in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.7, che la sospensione della patente per un periodo che va da un anno e sei mesi a cinque anni sia assolutamente sufficiente e che dunque non vi sia bisogno di procedere con l'istituto della revoca.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ritengo corretta la qualificazione della condotta colposa nell'emendamento 2.200, in quanto la presenza dell'elemento doloso comporterebbe l'applicazione di altre fattispecie incriminatrici ben più severamente sanzionate.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario agli emendamenti del senatore Dalla Chiesa che fanno riferimento direttamente alle violazioni del codice della strada e che imporrebbero evidentemente di graduare il tipo di violazione, creando comunque una serie di problemi di raccordo con il codice penale.

Il parere invece è favorevole all'emendamento del senatore Fassone. La soppressione dell'aggettivo «colposa», informalmente suggerita, sarebbe restrittiva nella fattispecie, perché se non si specificasse che si tratta di responsabilità a titolo di colpa, si creerebbe un *vulnus*.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Non vi può essere dolo, eventualmente colpa. Può trattarsi di una condotta colposa con previsione dell'evento.

ZICCONI (*FI*). Concordo con il senatore Fassone sulla proposta di configurare una circostanza aggravante. Sono quindi d'accordo sull'opportunità dell'aumento di pena, ma non sono del tutto convinto della misura dell'aumento proposta. Personalmente ritengo che l'aumento da un terzo alla metà per una tipologia di comportamento colposo di particolare gravità che inerisce ad un reato doloso sia particolarmente severa. Pertanto, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 2.200, pur accogliendo – ripeto – il principio dell'aggravamento della pena.

ZANCAN (*Verdi-U*). Anch'io sono più favorevole alla previsione di una circostanza aggravante comune piuttosto che speciale, che crea un trattamento troppo incidente sulla sanzione; sono anche preoccupato dal fatto che su un'aggravante si inserisca un tema probatorio che è un cappello più grande del vestito.

Premesso che occorre sempre cercare di delineare un accertamento probatorio non particolarmente dilatato, se introduciamo questa circostanza aggravante il giudice necessariamente deve indagare sulle cause a monte dell'omissione di soccorso e decidere se esiste una colpa grave oppure no, anche nell'ipotesi in cui per le lesioni colpose dell'incidente stradale sia intervenuta una remissione di querela; ovverossia deve riaprire *incidenter tantum* un tema che la remissione di querela ha sottratto al suo ambito di indagine.

Sarei allora per conservare l'aggravante soltanto nel caso in cui non sia intervenuta la remissione di querela per reato colposo, altrimenti costringiamo il giudice a fare un processo per colpa che non avrebbe fatto; le lesioni colpose, come sappiamo, sono sempre a querela di parte, anche se sono gravissime e spesso comportano un accertamento molto più delicato e difficile che non quello sull'omissione di soccorso.

Spero di aver chiarito bene il mio pensiero: il rischio è di rendere, attraverso un'aggravante, molto più difficoltoso l'accertamento della responsabilità.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, non sono d'accordo sulla soppressione della parola: «colposa», come ho già detto, ma la dizione «condotta colposa di particolare gravità» suscita qualche perplessità. Noi sappiamo che c'è una colpa grave, una colpa lieve e una colpa gravissima: cosa significa «di particolare gravità»? Significa colpa grave, colpa gravissima o qualcosa di intermedio? Io parlerei di

colpa «grave», e non aggiungerei «di particolare gravità», a meno che non significhi gravissima, e allora lo si dovrebbe specificare.

GUBETTI (*FI*). Esatto.

ZICCONI (*FI*). Sono d'accordo.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). La particolare gravità non rientra in una categoria netta.

PRESIDENTE. Sentita l'opinione generale, voglio sottoporre al senatore Fassone un'ulteriore questione, che è quella della scarsa integrabilità del testo dell'emendamento. Il comma 6 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come proposto all'articolo 2 del disegno di legge, recita: «Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni». Il testo, con l'emendamento proposto, proseguirebbe: «Se questi ha dato causa all'incidente ...». Mi sembra che non leghi bene con il resto del testo. Semmai si potrebbe dire: «La pena è aumentata da un terzo alla metà qualora l'incidente sia determinato da grave condotta colposa».

FASSONE (*DS-U*). Aderisco alla riformulazione della frase da lei suggerita. Ho riflettuto sul fatto che la nozione di colpa grave ha una sua sede tipica nelle responsabilità professionali, e per questo avevo pensato di non riproporla in questo contesto. Se però il concetto è quello di far leva sulla particolare connotazione della colpa, si può anche convenire. Faccio però presente che la «particolare gravità» alza anche lo *standard* di colpa richiesta e quindi la norma sarebbe di maggiore garanzia. Comunque mi rimetto alla Commissione.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, manterrei la dizione «di particolare gravità», ovviamente nell'ambito della formulazione suggerita dal Presidente. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura della proposta di riformulazione dell'emendamento 2.200.

*Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sulla mia obiezione rispetto alla remissione di querela non ho avuto una risposta. Credo che dobbiamo trovare il meccanismo in base al quale, se è intervenuto il risarcimento del danno, non agi-

sca l'aggravante, perché altrimenti si crea la costrizione a fare un processo che invece non si farebbe.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Capisco la sua osservazione, tanto più se si considera il problema dalla parte dell'avvocato, però un comportamento omissivo di questo genere acquista una rilevanza sociale e quindi credo che comunque non sia colui che ha diritto di remissione di querela nel caso di lesioni che può determinare la non punibilità di un reato, che invece ritengo assolutamente grave dal punto di vista sociale. Quindi, ben vengano i due procedimenti, uno per la remissione di querela, che praticamente non si tiene, e l'altro in cui si procede per l'omissione di soccorso. Disgiungerei le due cose.

GUBETTI (*FI*). Signor Presidente, mi sembra che da un punto di vista della chiarezza la formulazione da lei suggerita, che peraltro condivido, manchi del soggetto. Basta leggerla attentamente.

PRESIDENTE. «La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'incidente è causato da una condotta di particolare gravità».

GUBETTI (*FI*). Condotta di chi? Non è chiaro. L'incidente è stato causato, ma si può trattare della condotta colposa di un altro soggetto.

PRESIDENTE. Non manca il soggetto, ma il riferimento al soggetto.

GUBETTI (*FI*). Sì, si dovrebbe dire: «la condotta colposa di colui che ha commesso l'omissione di soccorso».

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire: «Chiunque nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'incidente è causato da condotta colposa di particolare gravità».

CONSOLO (*AN*). Meglio dire: «da una sua condotta colposa».

FASSONE (*DS-U*). Il principio di personalità della responsabilità penale esclude che una persona possa subire un aggravamento di pena per la condotta di un altro.

GUBETTI (*FI*). Quantomeno per una esigenza di chiarezza e per evitare problemi di interpretazione, occorrerebbe aggiungere la parola «sua» oppure le parole «del medesimo».

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei svolgere una riflessione su quanto detto dal senatore Zancan e dalla relatrice. In questo momento stiamo punendo la condotta successiva, mentre l'aggravante proposta riguarda la condotta precedente, in relazione al fatto di

aver provocato l'incidente. Se su un reato base è prevista una remissione di querela, per quale motivo soltanto l'aggravamento che dipende dalla situazione precedente viene escluso da questa possibilità? Ribadisco, se nel caso di base è possibile la remissione di querela tramite risarcimento, non mi sembra che la circostanza aggravante possa configurare una situazione tale da rendere impossibile la remissione. La differenza sta nella condotta precedente e non in una maggiore gravità rispetto all'omissione.

MAGISTRELLI, *relatrice*. È anche vero che la vittima ha un diritto disponibile che gestisce attraverso l'istituto della remissione di querela, mentre l'omissione di soccorso ha una rilevanza sociale che va oltre il piano personale.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si creerebbe però una differenza nelle situazioni: infatti, in assenza di colpa grave nel provocare l'incidente, si prevede una pena che invece viene aumentata in presenza di colpa grave, senza però che ciò cambi la rilevanza del fenomeno nel procedimento dal punto di vista dell'interesse dello Stato. Voglio dire che, rispetto al problema della solidarietà, le condotte sono entrambe gravi, indipendentemente dal fatto che l'incidente sia stato provocato o no per colpa grave; si punisce infatti la condotta omissiva. Con la proposta in esame, invece, si creano due situazioni differenti: in assenza di colpa grave tramite la remissione della querela ed il risarcimento del danno si elimina il procedimento; con la circostanza aggravante, a causa dell'aumento delle pene non è più possibile eliminare il procedimento e ciò malgrado il fatto che l'interesse sociale sia identico in entrambe le situazioni.

FASSONE (*DS-U*). Il tema sollevato dal senatore Zancan si suddivide in due profili. Il primo in termini di economia processuale. Se si estingue il reato, il giudice è costretto comunque ad indagare sul reato di fuga che è perseguibile d'ufficio. L'ulteriore obiezione, secondo cui in tal caso viene a dover indagare su un elemento costituente un reato per il quale non si procede, non è risolutiva perché il nostro sistema penale conosce parecchie situazioni in cui un certo reato ne ha un altro come presupposto e, qualora il reato presupposto sia estinto per amnistia, per remissione, per morte dell'imputato o per altre cause, ciò non impedisce al giudice di conoscerlo ai fini del reato conseguente: penso alla ricettazione, alla calunnia e ad altri reati che presuppongono a monte un diverso reato. Non mi pare quindi sul piano sistematico un'obiezione insuperabile.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Poichè mi suscita qualche perplessità la misura predeterminata, anche se in una forbice, di aggravamento delle pene, personalmente preferirei la previsione di una circostanza aggravante comune, tenuto conto peraltro che l'aumento è di almeno un terzo come soglia minima, salvo una valutazione graduale della condotta per una determinazione concreta della misura dell'aumento stesso.

L'altro problema a cui si faceva riferimento è risolto dalla distinta natura dei due reati, o meglio del reato cosiddetto presupposto e di quello che costruiamo come omissione di soccorso. Poiché quest'ultimo è reato perseguibile d'ufficio nella nostra costruzione, non vi è dubbio che la procedibilità o meno a querela, la risarcibilità o meno, non hanno nulla a che vedere con il reato di omissione di soccorso. Tra l'altro, il bene tutelato è diverso: mentre le lesioni colpose presuppongono la lesione all'integrità fisica e vengono risarcite mediante risarcimento, l'omissione di soccorso potrebbe essere un reato plurioffensivo sul piano della lesione concreta, nel senso che si potrebbe ipotizzare che da quella condotta non discenda un aggravamento delle lesioni e pur tuttavia discenda una lesione perché la persona che viene lasciata sulla strada comunque subisce un danno di natura diversa. Potrebbe in astratto esservi un aggravamento delle lesioni oppure dalle lesioni potrebbero derivare conseguenze ulteriori e diverse, ma anche questo attiene ad una distinta valutazione. Colui che in ipotesi è persona offesa deve essere libero di valutare in relazione ai due distinti reati una sua personale condotta. D'altra parte, il dubbio che sia difficile o pericoloso valutare l'elemento della condotta è debellato dal fatto che in molti altri casi si valuta una condotta costituente reato quand'anche essa non sia più delibabile in concreto come reato qualora costituisca presupposto di altro reato. Personalmente suggerirei di sopprimere le parole: «da un terzo alla metà». Per il resto ritengo che, così come è configurato, l'emendamento abbia sufficiente logicità e consistenza.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, non ho seguito tutto il dibattito e quindi può darsi che il rilievo che intendo sollevare sia già stato fatto. Ho però alcune perplessità intorno alla formulazione di questo emendamento, non tanto per il fatto che si tratti di condotta colposa, di particolare gravità o grave, ma proprio sul fatto che ci sia questa aggiunta. A me pare che questa proposta sposti un po' l'asse dell'attenzione sulla condotta di chi ha causato l'incidente. Il disegno di legge in esame riguarda l'omissione di soccorso, comunque sia. A mio parere, l'emendamento aggiuntivo 2.200 è proprio un fuor d'opera. Di conseguenza, preannuncio il mio voto contrario.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, provo a tornare sul ragionamento già fatto la volta scorsa, che fra l'altro come sapete ha avuto il supporto di un caso di cronaca che ha rilanciato il senso di una legislazione più severa in questa materia. A Cinisello Balsamo una signora di ottant'anni viene investita e uccisa sulle strisce pedonali da un pirata della strada che scende, valuta i danni subiti dalla sua auto e poi la lascia lì morta andandosene. Questo secondo la testimonianza dell'unica persona presente, che ha cercato di notte, senza riuscirci, di prendere il numero di targa. Secondo me, tale episodio è un'ulteriore aggiunta in termini di rappresentazione tipologica dei comportamenti che noi stiamo cercando di sanzionare: sono comportamenti che si diffondono sempre di più e che hanno un livello di antisocialità rispetto al quale come legislatori

non possiamo rimanere indifferenti. Per questa ragione io ero per il raddoppio della pena come limite massimo, con la possibilità, per una persona che ha realizzato un comportamento come quello che ho descritto, anche di subire una reclusione. Il fatto che l'omissione di soccorso possa essere considerata indipendentemente dalla gravità dei comportamenti tenuti a me sembra francamente un portarci al di fuori della capacità di stabilire una relazione effettiva tra gravità dei comportamenti e gravità delle pene da erogare. Prendendo proprio spunto dal caso concreto che ho descritto – i casi riportati dalla cronaca sono più di quanto si immagini – l'omissione di soccorso, come diceva prima la collega Magistrelli, è un comportamento che può colpire chiunque, ha una sua autonomia rispetto al valore che viene colpito, cioè la persona che ha facoltà di rinunciare alla sua azione sul piano penale. L'omissione di soccorso configura un comportamento che va colpito a prescindere, perché in astratto può colpire chiunque.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Indipendentemente dal danno che si causa alla persona!

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Certo. Abbiamo già svolto un dibattito la volta scorsa sul problema della gravità del danno provocato che mi sembra superato. La questione riguarda la gravità del comportamento tenuto: cioè se si mette a rischio consapevolmente o meno la vita degli altri. Mi sembrava che fosse richiamata la condotta di particolare gravità, non tanto la gravità del danno subito, nell'emendamento del senatore Fassone, sulla cui filosofia concordo, anche se non sulla misura della pena. Però, se questo è il parere della Commissione, sicuramente non intendo votare contro la proposta di modifica.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei dire al senatore Dalla Chiesa e anche alla relatrice che tutti partiamo dalla premessa che l'omissione di soccorso in occasione di un incidente stradale è un fatto gravissimo che va sanzionato con severità e anche con una certa rapidità. Se però si determina un accertamento sanzionatorio lontanissimo nel tempo, si finisce con l'abbattere l'effetto che si vuole ottenere.

Sto assistendo una famiglia in cui il genitore è morto in uno scontro tra TIR sotto una galleria dell'Appennino. Il conducente di uno dei TIR è scappato ma è stato ritrovato e identificato: siamo alla terza perizia per accertare le varie colpe in questa carambola mortale sotto la galleria. Ebbene, per questo signore, la cui responsabilità per omissione di soccorso sarebbe chiarissima, diventerebbe difficilissimo accertare l'aggravante perché bisognerebbe aspettare le perizie. Il che significa che un processo per il quale potrebbe addirittura essere richiesto il giudizio immediato perché è certa l'omissione di soccorso, diventa un processo lungo anni perché si aspetta l'espletamento delle perizie. Questo è quanto volevo dire contro la previsione dell'aggravante.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, riprendo la parola perché è stato da più parti ripreso l'argomento e mi sembra doveroso ribadire alcuni punti che hanno fatto parte della discussione di una precedente seduta. Se l'aggravante fosse meramente e semplicemente dovuta alla condotta preesistente e quindi alla gravità della colpa per le lesioni e per l'incidente causato, le obiezioni fatte dal Sottosegretario e dalla collega Alberti Caselati sarebbero assolutamente insuperabili: si può anche prevedere una particolare aggravante e sanzione quando l'incidente è stato determinato da una colpa particolarmente grave, ma sarebbe illogico prevedere un'aggravante di un delitto doloso completamente diverso.

Il dibattito che abbiamo avuto nella precedente seduta ha però modificato i termini della questione: se ricordo bene, alla fine la relatrice e il senatore Dalla Chiesa sottolineavano non l'aspetto della gravità della colpa con riferimento a ciò che era avvenuto, ma indicavano in questa una qualificazione di comportamento che delineava quasi un diverso tipo d'autore; criminologicamente parlavano infatti di pirata della strada, cioè in definitiva richiamavano il concetto di gravità della colpa nel causare l'incidente colposo per indicare l'atteggiamento tipico di chi con maggiore incoscienza e gravità di comportamento, con maggiore cinismo, come ha fatto capire soprattutto adesso il collega Dalla Chiesa, con una sorta quasi di disprezzo assoluto degli altri e occupandosi delle proprie cose, si disinteressa del ferito o di chi sta addirittura in pericolo di vita.

Descrivendo il comportamento con riferimento alla condotta precedente si vuole cogliere – per questo alla fine sono stato d'accordo nel corso della precedente seduta – un altro aspetto che rientra nel secondo tipo di reato, non nel primo, perché altrimenti è chiaro che bisognerebbe aumentare la sanzione per l'incidente e per le lesioni colpose. Questo vuol dire che c'è chi non presta aiuto per mancanza di solidarietà, e si intende punirlo con la pena prevista per il reato di omissione di soccorso, e c'è chi invece fa seguire questo comportamento grave nei confronti dei terzi, questa mancanza di solidarietà, ad un comportamento precedente, e i due comportamenti configurano un particolare tipo di autore che non avverte in modo particolarmente grave la solidarietà nei confronti del prossimo.

Per questa ragione mi sembra di poter concordare sull'idea di fornire l'indicazione di un nuovo tipo di figura, quella del soggetto che complessivamente si comporta in modo da disprezzare l'incolumità del prossimo. Pertanto, pur comprendendo che dal punto di vista strettamente sistematico c'è la sensazione della duplicazione impropria di una pena, pur dovendosi riconoscere che effettivamente l'aggravante avrebbe dovuto essere riferita all'altro tipo di reato, personalmente condivido la proposta del senatore Fassone. Sono infatti convinto che nella maggior parte dei casi si possa configurare questo particolare pirata della strada. Questa è la ragione per la quale voterei a favore dell'emendamento 2.200 se non fosse per la pena particolarmente grave che viene indicata.

Poiché anche altri colleghi hanno condiviso la preoccupazione circa l'eccesso di sanzione, faccio rilevare che a due pene, che già tutelano beni giuridici riferiti a situazioni diverse (l'incidente colposo e la man-

canza di solidarietà), si aggiunge un aggravamento di pena che finisce sostanzialmente per punire il soggetto tre volte. Non si deve dimenticare che nella commisurazione delle pene vi è una larga discrezionalità e che il codice penale è congegnato soprattutto con le aggravanti. Nel caso in esame abbiamo stabilito un arco di discrezionalità da tre mesi a due anni, una circostanza aggravante comune può essere un compromesso – perché è chiaro che non risolverà completamente le obiezioni sollevate – attraverso il quale si potrà cominciare a delineare questo tipo di comportamento.

Ribadisco dunque di essere favorevole alla soluzione proposta, ma insisto affinché si configuri un'aggravante comune.

PRESIDENTE. Preciso che la versione proposta dal senatore Cavallo è del seguente tenore: «La pena è aumentata se l'incidente è causato da una condotta di particolare gravità».

ZANCAN (*Verdi-U*). Gli interventi che si sono succeduti, in particolare l'ultimo del senatore Ziccone, mi hanno illuminato circa il modo per risolvere il problema giuridico in esame. L'unica soluzione possibile è quella di aggravare il reato di lesioni colpose quando susseguia l'omissione di soccorso, rendendolo perseguibile d'ufficio. Questo è il modo tecnicamente corretto per punire il pirata della strada. Per chi cagiona lesioni colpose aggraviamo la pena se omette contestualmente di soccorrere e rendiamo il reato perseguibile d'ufficio. Allora sì che non si procede ad un'indagine su un fatto che non potrebbe essere indagato ed abbiamo una soluzione corretta perché aggraviamo la sanzione prevista per un fatto colposo senza spostarsi su un fatto doloso. In pochi minuti potrei preparare un testo in tal senso.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Personalmente ho sempre ritenuto opportuno aumentare la pena ponendo l'accento sull'omissione di particolare gravità. Diversamente si complica in maniera innaturale la materia oggetto dell'articolo in esame. Poiché siamo tutti d'accordo che l'omissione è una condotta da condannare tanto che si propongono aumenti delle pene, l'aumento deve tenere sempre conto della condotta omissiva qualunque essa sia se di particolare gravità. Esprimo dunque la mia contrarietà ad altre ipotesi.

PRESIDENTE. Il dibattito è sempre apprezzabile, ma per la verità il senatore Dalla Chiesa avanzava una proposta molto semplice. Se si verifica un incidente stradale e la persona che l'ha provocato scappa, sarà sottoposta a una certa sanzione; se la persona ha provocato l'incidente passando con il semaforo rosso ad enorme velocità e poi scappa, allora scatta una pena superiore. Si tratta di una indicazione semplice; comunque affido alla relatrice la scelta su come procedere.

Vi è altresì una proposta di riformulazione da parte del senatore Zancan.

ZANCAN (*Verdi-U*). In modo da rendere perseguibile d'ufficio il reato di lesioni, cosa che è fondamentale.

FASSONE (*DS-U*). Sono perplesso, signor Presidente, circa quest'ultima proposta del senatore Zancan.

PRESIDENTE. Credo di aver compreso la volontà del senatore Dalla Chiesa, il quale esprimeva – come egli stesso ha sottolineato – un concetto che non mi sembrava bizantino. Tuttavia non possiamo non considerare che la proposta emendativa ha suscitato differenti opinioni e molti dubbi. Chiedo pertanto al senatore Dalla Chiesa se non preferisca ritirare la proposta a vantaggio di una maggiore speditezza nell'approvazione del disegno di legge. Se invece desidera mantenerla, credo che sia necessario rinviare i lavori.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Avevo già detto che l'emendamento 2.200 era in grado di risolvere i problemi sollevati attraverso gli altri emendamenti. Mi pare che vi sia un certo grado di consenso intorno a tale proposta. Possiamo verificare la possibilità di migliorare il testo e risolvere problemi di forma.

PRESIDENTE. Ma in questa direzione è andato ad esempio il senatore Cavallaro, che ha avanzato la proposta che trova l'assenso del senatore Ziccone. In direzione totalmente diversa si muove invece il senatore Zancan, il quale propone di non aggravare l'ipotesi dell'omissione di soccorso, ma di considerare l'omissione di soccorso come aggravante delle lesioni. Questo mi sembra un punto di vista totalmente diverso. Secondo me quest'ultima visione crea delle complicazioni, perché va ad intaccare la disciplina della competenza.

Invito la relatrice ad esprimere il proprio parere. Le proposte di riformulazione sono due. La prima è: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità»; la seconda, cui sono favorevoli i senatori Cavallaro e Ziccone, è: «La pena è aumentata se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».

ZANCAN (*Verdi-U*). In questo modo non si capisce nemmeno se chi omette il soccorso sia l'autore dell'incidente.

GUBETTI (*FI*). Sarebbe in ogni caso necessario chiarire che la condotta colposa deve essere riferibile al soggetto responsabile dell'omissione di soccorso.

PRESIDENTE. Direi di omettere di rileggere tutta la norma che mi sembra dia chiarezza al discorso. Comunque affidiamo al coordinamento questo intervento: se fosse necessario meglio precisare con un aggettivo chi è il soggetto che transita a 200 chilometri all'ora, come è anche nella

volontà del senatore Dalla Chiesa, lo faremo senz'altro. Chiedo comunque alla relatrice il parere su entrambe le riformulazioni.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Sono favorevole alla seconda riformulazione da lei indicata.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.3, 2.7 e 2.9.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con la relatrice.

FASSONE (*DS-U*). Modifico l'emendamento 2.200 nel seguente nuovo testo.

*Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La pena è aumentata se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».*

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 2.200 (nuovo testo), presentato dal senatore Fassone.

**È approvato.**

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ritiro gli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.9.

PRESIDENTE. Aggiungo la mia firma e modifico l'emendamento 2.6 riformulandolo nell'emendamento 2.6 (nuovo testo) che recepisce il suggerimento avanzato dalla relatrice Magistrelli in altra seduta.

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 282-bis, 283 e 284 del codice di procedura penale anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».*

MAGISTRELLI, *relatrice*. In pratica ciò significa che sono applicabili le misure coercitive diverse dalla detenzione in carcere.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6 (nuovo testo), presentato dal senatore Centaro cui ho aggiunto la mia firma.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.8, del senatore Zancan.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Zancan.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.100, presentato dalla relatrice.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla relatrice.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato dal senatore Centaro.

Metto pertanto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Propongo di rinviare la votazione del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, alla seduta di domani mattina.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta alla prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1272  
d'iniziativa dei deputati FANFANI e CASTAGNETTI.

**Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, approvato dalla Camera dei deputati.**

Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal titolo I, capo II, del libro quarto del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI"».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole: "e 189, comma 6," sono soppresse».

**EMENDAMENTI****Art. 2.****2.2**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».*

---

**2.2 (nuovo testo)**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da tre mesi a due anni».*

---

**2.200**

FASSONE

*Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Se questi ha dato causa all'incidente con una condotta colposa di particolare gravità, la pena è aumentata da un terzo alla metà».*

---

**2.200 (nuovo testo)**

FASSONE

*Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La pena è aumentata se l'incidente è causato da una condotta colposa di particolare gravità».*

---

**2.3**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino al doppio».*

---

**2.4**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente di cui al comma 1 è attribuibile a grave imprudenza o a violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».*

---

**2.5**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».*

---

**2.6**

CENTARO

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Nei casi di cui al presente comma...» fino alla fine.*

---

**2.6 (nuovo testo)**

CENTARO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, lettera b), al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 282-bis, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».*

---

**2.7**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».*

---

**2.8**

ZANCAN

*Al comma 1, lettera c) al capoverso 7 primo periodo sostituire le parole: «fino a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».*

---

**2.9**

DALLA CHIESA

*Al comma 1, lettera c) al capoverso 7 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, la pena è aumentata di un terzo».*

---

**2.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

*"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ai fatti di cui ai commi 6 e 7, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 6"».*

---

**Art. 3.****3.1**

CENTARO

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*